
Attestati di registrazione marchi e brevetti nazionali

L'attestato è il documento con cui il Ministero dello Sviluppo Economico U.I.B.M., riconosce, in via definitiva, l'avvenuta registrazione / brevettazione. Ai sensi dell'articolo 185, comma 4 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) “una copia certificata conforme del titolo di proprietà industriale è trasmessa al titolare”.

Si ricorda che, nonostante le ulteriori misure semplificative in materia di c.d. “autocertificazione”, introdotte dall'articolo 15 della Legge 183/2011, rimane invariato l'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000 “Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione” per il quale “I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”. Pertanto, **le certificazioni in materia di brevetti e marchi continuano a rimanere escluse dall'ambito di “autocertificabilità”**.

[Come ritirare gli attestati di registrazione per le domande di marchio d'impresa depositate DAL 18 maggio 2015](#)

[Come ritirare gli attestati di registrazione per le domande di marchio d'impresa depositate PRIMA del 18 maggio 2015](#)

[Cosa portare per ritirare l'attestato di registrazione per le domande di marchio d'impresa depositate PRIMA del 18 maggio 2015](#)

Diritti sui brevetti e modelli d'utilità e registrazione sui disegni e modelli

[Decreto Ministeriale 2/04/2007, G.U. n° 81 del 6/04/2007](#) (file PDF). Per ulteriori informazioni si prega di contattare direttamente l'UIBM - divisione tasse, tel. 06 47051.

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Ven 30 Gen, 2026

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 3.8 (4 votes)

Rate
